

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

96.

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE RAFFALE MASTRANTUONO

INDICE

PAG.	PAG.
Disegni e proposte di legge (Discussione e rinvio):	
Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1996);	
Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari (2912);	
Gargani: Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico (733);	
Ferrari Marte ed altri: Responsabilità disciplinare dei magistrati (979);	
Zangheri ed altri: Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati (1274);	
Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e della immagine del magistrato (1394);	
Violante ed altri: Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari (1490);	
Pedrazzi Cipolla ed altri: Responsabilità disciplinare del magistrato (1621);	
	Del Pennino ed altri: Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (1981);
	Gargani: Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (2268) 3
	Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> 3, 7, 11
	Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> 7, 9
	Finocchiaro Fidelbo Anna Maria (PCI) 7
	Fumagalli Carulli Ombretta (DC), <i>Relatore</i> .. 4, 7
	Mastrantuono Raffaele (PSI) 10
	Nicotra Benedetto Vincenzo (DC) 9
	Violante Luciano (PCI) 9
	Disegno di legge (Discussione e rinvio):
	Fondo di sostegno per l'Amministrazione della giustizia per l'anno 1990 (5047) 11
	Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> 11
	Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i> 13, 14, 15
	Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> 14
	Fumagalli Carulli Ombretta (DC), <i>Relatore</i> ... 11, 14
	Nicotra Benedetto Vincenzo (DC) 14
	Recchia Vincenzo (PCI) 13

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,20.

GAETANO VAIRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Discussione dei disegni di legge: Responsabilità disciplinare e incompatibilità dal magistrato (1996); Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari (2912); e delle proposta di legge Gargani: Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico (733); Ferrari Marte ed altri: Responsabilità disciplinare dei magistrati (979); Zangheri ed altri: Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati (1274); Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, la incompatibilità e la difesa della funzione e della immagine del magistrato (1394); Violante ed altri: Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari (1490); Pedrazzi Cipolla ed altri: Responsabilità disciplinare del magistrato (1621); Del Pennino ed altri: Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (1981); Gargani: Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (2268).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione abbinata dei disegni

di legge « Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato »; « Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gargani: « Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico »; Ferrari Marte, Alagna, Mundo, Testa Antonio, Alberini, Fincato e De Carli: « Responsabilità disciplinare dei magistrati »; Zangheri, Tortorella, Violante e Fracchia: « Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati »; Trantino, Pazzaglia, Maceratini e Tassi: « Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e della immagine del magistrato » Violante, Pedrazzi Cipolla, Fracchia, Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Forleo, Orlandi, Tortorella, Trabacchi, Turco e Vacca: « Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari »; Pedrazzi Cipolla, Violante, Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Forleo, Fracchia, Orlandi, Tortorella, Trabacchi, Turco e Vacca: « Responsabilità disciplinare del magistrato » Del Pennino, La Malfa, Bogi, Bruni Giovanni Battista, Castagnetti Guglielmo, De Carolis, Dutto, Firpo, Galasso, Grillo Salvatore, Martino, Medri, Nucara, Pellicanò e Santoro: « Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato »; Gargani: « Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 ».

Ricordo che la Commissione aveva concluso l'esame in sede referente dei

progetti di legge, con l'approvazione di un nuovo testo del disegno di legge n. 1996, scelto come testo-base. Sono successivamente maturate le condizioni per il trasferimento alla sede legislativa.

L'onorevole Fumagalli Carulli ha facoltà di svolgere la relazione.

OMBRETTE FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Non ritengo di dover svolgere nuovamente in questa sede una relazione completa sui provvedimenti al nostro esame, poiché mi sembra sufficiente un richiamo alla relazione scritta per l'Assemblea, presentata il 2 settembre 1988 dopo la conclusione dell'esame in sede referente. Più proficuo sarà individuare gli aspetti che potranno costituire oggetto di discussione, eventualmente in sede di comitato ristretto, qualora si decida di costituirlo.

Ricordo ai colleghi, ed innanzitutto a me stessa, riprendendo il filo del discorso interrotto, come la Commissione giustizia fosse arrivata a stendere un testo che in parte accoglieva il progetto governativo ed in parte invece se ne discostava, introducendo determinate modifiche, alcune di carattere meramente letterale — ci sembrava più opportuno utilizzare un linguaggio più chiaro o più tecnico in alcuni punti, senza con questo voler disconoscere il lavoro dell'ufficio legislativo del Ministero — ed altre più sostanziali, dirette ad affiancare alla disciplina della responsabilità disciplinare dei magistrati quella delle incompatibilità tra lo svolgimento delle funzioni di magistrato e di altre attività.

Infatti, come i colleghi sicuramente rammenteranno, mentre i primi articoli sono rimasti pressoché invariati, sia pure con alcune variazioni ritenute opportune dalla Commissione, più consistenti modificazioni sono state introdotte con riferimento alle incompatibilità. Ritengo quindi che, tralasciando per il momento gli aspetti relativi alla tipizzazione ed agli illeciti disciplinari, sia opportuno illustrare ora soprattutto il regime delle incompatibilità, che rappresenta la vera innovazione introdotta dalla Commissione nel testo in esame.

Il Governo, non senza qualche riserva, si era dichiarato maggiormente propenso ad approfondire gli aspetti relativi alla responsabilità disciplinare piuttosto che ad aggiungere nuove forme di incompatibilità.

Gli aspetti che in maggior misura possono interessare sotto il profilo dell'incompatibilità sono contenuti negli articoli 27 e seguenti. In particolare, la Commissione ha ritenuto di aggiungere altre incompatibilità di funzioni a quelle previste negli originari commi 1 e 2 del disegno di legge (ricordo che, mentre il comma 1 è rimasto invariato, il comma 2 è stato modificato dalla Commissione). Prima di elencarle dettagliatamente, ricordo che la tendenza della Commissione (condivisa, oltre che dalla maggioranza anche, mi pare, dalle opposizioni) era di recuperare la magistratura al suo ruolo primario, che è quello della giurisdizione, con la conseguenza che i magistrati oggi ampiamente utilizzati nella pubblica amministrazione, anche al di là dei compiti di responsabili di uffici legislativi, dovessero rientrare nella giurisdizione. Lo *slogan*, significativo anche se un po' brutale, che esprime compiutamente l'obiettivo della Commissione è « fuori i magistrati dai ministeri, salvo nelle funzioni in cui la loro esperienza e professionalità siano davvero necessarie ». Tali funzioni erano state appunto individuate in quelle dei dirigenti degli uffici legislativi; pertanto, si è immaginato che, laddove magistrati occupano cariche in settori diversi, con compiti meramente organizzativi, dovessero essere sostituiti da funzionari, da burocrati, come del resto avviene in ogni azienda che miri a disporre di un'organizzazione adeguata. Poiché anche negli ambienti ministeriali si parla di « azienda giustizia », ritengo che un certo metodo aziendalistico, dirigenziale, dovrebbe essere introdotto con il progetto di legge in discussione, che mi auguro possa divenire rapidamente legge dello Stato.

Ecco perché abbiamo ritenuto di introdurre al comma 3 dell'articolo 27 una norma in base alla quale i magistrati

« non possono espletare incarichi di arbitrato, neppure nei casi in cui è parte l'Amministrazione dello Stato, ovvero aziende o enti pubblici, ivi compresi quelli previsti dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici ». Si tratta di un divieto che ha sollevato molte discussioni e direi anche polemiche da parte di alcuni settori della magistratura; non ho detto dall'intera magistratura, bensì da parte di alcuni, perché è a tutti noto come gli incarichi di arbitrato interessino in modo particolare ad alcuni magistrati, anche per i risvolti di carattere economico. Ma il parere della Commissione è che, per il magistrato che svolge la sua attività all'interno delle aule giudiziarie, tutto sommato l'arbitrato finisca con il costituire un istituto concorrenziale: nella dottrina, vi è addirittura chi sostiene che il grande successo dell'istituto dell'arbitrato sia dovuto al fatto che i magistrati preferiscono tale attività rispetto a quella che si svolge nelle aule giudiziarie, venendo meno ai loro compiti primari.

Lo stesso comma 3 dell'articolo 27 precisa che i magistrati « non possono altresì svolgere attività di libero insegnamento privato escluso quello universitario ». La Commissione, in sede di Comitato ristretto, discusse se fosse il caso di estendere questa forma di incompatibilità anche alla docenza universitaria, ma il parere della maggioranza, che prevalse, fu di limitare l'incompatibilità all'insegnamento privato con esclusione di quello universitario.

Altra incompatibilità è prevista al comma 4, secondo il quale « i magistrati non possono far parte di commissioni giudicatrici d'esame e di concorso, ad eccezione di quelle relative all'accesso e alla promozione nelle professioni di magistrato ordinario, militare e amministrativo, di avvocato e procuratore dello Stato, di avvocato e procuratore legale, di notaio ». La *ratio* di questa norma si spiega da sé, con la ragione di carattere generale di recuperare la magistratura al suo ruolo primario, sollevandola da tali attività, che possono anche risultare in-

teressanti e accrescere il bagaglio di esperienza dei magistrati, ma che devono considerarsi soltanto accessorie, potendo distrarre i magistrati stessi dallo svolgimento delle loro funzioni giurisdizionali.

Un'altra incompatibilità è prevista all'articolo 27, comma 5: essa attiene al problema attuale della presenza di troppi magistrati — il Governo potrà comunicarci quanti — in funzioni amministrative all'interno dei ministeri. Come già accennato, la Commissione ha ritenuto di mantenere invece compatibili la funzione di magistrato e di componente degli uffici legislativi dei ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli uffici della Corte costituzionale e del Consiglio superiore della magistratura, nonché dell'ispettorato del Ministero di grazia e giustizia.

Uno dei problemi che si pone al riguardo, non risolto dalla Commissione — il relatore presenterà eventualmente un emendamento in proposito —, concerne la destinazione dei magistrati che dovranno lasciare il proprio ufficio nei ministeri per riprendere a svolgere funzioni giudiziarie, a seguito dell'entrata in vigore delle norme sull'incompatibilità al nostro esame. Occorrerà, in proposito, definire una norma, eventualmente di carattere transitorio, riguardante coloro che saranno soggetti alle nuove norme sulle incompatibilità, consentendo una certa possibilità di scelta. In tal senso avevamo concordato, pur senza definire le modalità, i termini, i meccanismi relativi a tale possibilità di scelta: comunque, un magistrato che scegliesse di rimanere a svolgere funzioni amministrative all'interno di un ministero perderebbe la qualifica di magistrato, anche se dovrà essere stabilito entro quale termine temporale dovrebbe compiere la propria scelta. Si tratta di uno degli aspetti tecnicamente più difficili anche dal punto di vista della mediazione politica.

La Commissione ha altresì ritenuto opportuno introdurre, con l'articolo 28, alcune nuove norme per quanto riguarda l'appartenenza dei magistrati ad associazioni od organizzazioni, in base ad una

esigenza di trasparenza. Non è previsto un divieto per i magistrati di iscrizione e di appartenenza ad associazioni od organizzazioni, anche perché tale divieto sarebbe contrario a quanto previsto dalla nostra Costituzione in tema di libertà di associazione; tuttavia, si è ritenuto opportuno che i magistrati siano tenuti a comunicare al Consiglio superiore della magistratura la loro iscrizione, od appartenenza, ad associazioni ed organizzazioni. Abbiamo inoltre previsto che il Consiglio superiore della magistratura dia notizia delle associazioni od organizzazioni delle quali il magistrato fa parte a chi lo richieda, purché vi abbia interesse. Ripeto, la *ratio* della norma in questione corrisponde ad una esigenza di trasparenza; la violazione della disposizione comporta un illecito disciplinare, punito con sanzione non superiore alla censura, cioè con una sanzione minore.

Le norme dell'articolo 28 possono essere considerate « di vetrina » e rappresentano una sorta di messaggio, in quanto non comportano obblighi particolarmente onerosi per i magistrati, i quali per primi ritengono che, nel presente momento, le istituzioni debbano essere una « casa di vetro »; d'altro canto, come accennato, rimane per i magistrati la libertà di associazione, benché sottoposta agli obblighi di cui all'articolo 28.

Per quanto riguarda gli incarichi consentiti ai magistrati in base all'articolo 29, la Commissione ha ritenuto di introdurre una normativa relativamente dettagliata. L'istituto dell'autorizzazione a ricoprire incarichi è già previsto attualmente per la magistratura ordinaria, dato che al CSM spetta, fra l'altro, il compito di autorizzare i giudici a svolgere determinati incarichi. La novità, o meglio la razionalizzazione, che viene introdotta nel testo al nostro esame riguarda i magistrati militari ed amministrativi; anche per essi viene prevista una autorizzazione per poter svolgere incarichi dai rispettivi organi di autogoverno.

Il riferimento ai magistrati militari ed amministrativi mi induce ad una precisazione. scusandomi di non averla fornita

prima, anche se essa era implicita nell'illustrazione dell'articolo 27: una caratteristica che la nostra Commissione ha voluto imprimere alla nuova normativa è quella della estensione di determinate discipline relative alla magistratura ordinaria, dalla cui posizione partiva il Governo, a tutti i magistrati, compresi quelli militari ed amministrativi. In tal senso, sono state introdotte modifiche anche in alcune parti del progetto di legge delle quali non ho ora trattato, relative sia agli illeciti sia ai procedimenti disciplinari, per le quali rimando alla mia relazione scritta per l'Assemblea.

All'articolo 29, comma 2, la Commissione ha ritenuto anche di definire un termine massimo per la durata degli incarichi autorizzati, che è di cinque anni. Si prevede, inoltre, che « il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno possono tuttavia autorizzare una proroga per non più di due anni, comunque non rinnovabile, tenuto conto di particolari e gravi esigenze connesse all'incarico espletato », quindi la massima durata possibile di un incarico è di sette anni. Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo prevede che « un successivo incarico potrà essere autorizzato solo se, dopo l'incarico svolto, il magistrato ha esercitato per almeno cinque anni funzioni giudiziarie ». Tale disposizione è dettata dall'obiettivo di evitare — come del resto rientra nello spirito di tutto l'articolo 29 — che gli incarichi possano costituire posizioni di potere.

La precisazione contenuta nel comma 4 riguarda il collocamento fuori ruolo del magistrato a causa dell'assunzione di incarichi. Si prevede che tale periodo « non può complessivamente superare i dieci anni », cioè che, nell'intera carriera di un magistrato, non possano essere più di dieci gli anni trascorsi fuori ruolo. Si è ritenuto che questa disciplina non abbia carattere persecutorio, bensì che risponda all'esigenza di recuperare la magistratura alla sua funzione ordinaria. Ad esigenze di trasparenza analoghe a quelle dell'articolo 28 risponde anche la formulazione dell'articolo 30 del testo della Commis-

sione, anch'essa non presente nel testo originario del Governo e riguardante la pubblicità dagli incarichi esterni. Tale articolo prevede che « presso il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno è tenuto un elenco aggiornato sino al mese precedente, di tutti gli incarichi esterni rivestiti da magistrati ordinari, amministrativi e militari ». La novità di tale articolo, comunque, non è tanto quella contenuta nel comma 1, quanto quella di cui al successivo comma 2, secondo il quale « l'elenco è pubblico e ciascun cittadino può prenderne visione ».

Signor presidente, ritengo di aver illustrato le novità che la Commissione ha introdotto rispetto al testo dell'originario disegno di legge governativo, sottolineando anche i problemi derivanti da tali novità. Mi fermerei qui, avendo indicato quali, a giudizio del relatore, sono i punti salienti del provvedimento. Ribadisco che non tutte le questioni appaiono compiutamente risolte: mi riservo, perciò, di valutare gli eventuali contributi migliorativi che i colleghi vorranno proporre nel corso della discussione.

PRESIDENTE. Colleghi, in considerazione dell'approfondito lavoro istruttorio già compiuto dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente due anni fa, ritengo superfluo il passaggio attraverso un'ulteriore fase di esame in sede di Comitato ristretto. Ritengo che si possa procedere speditamente e mi auguro che si pervenga in tempi brevi alla conclusione dell'*iter* del provvedimento. Ho già ripetuto, nei due anni trascorsi dalla stesura della relazione per l'Assemblea, che la Commissione tralasciò di correggere alcune imperfezioni, evitando di introdurre modifiche pur necessarie, rimandando l'ulteriore approfondimento al dibattito in Assemblea. Ma poiché il progetto di legge viene discusso ora dalla Commissione in sede legislativa, noi stessi compiremo un preciso approfondimento.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, Relatore. Sono d'accordo, signor presidente.

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Signor presidente, il Governo non ha nulla in contrario alla speditezza del procedimento e quindi condivide la necessità di non prevedere riunioni del Comitato ristretto. Però, preannuncio che stiamo elaborando una serie di emendamenti, di carattere sia tecnico sia politico, che, com'è noto, necessitano dell'assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri. Pertanto, chiedo che nella seduta odierna la Commissione non vada oltre la discussione sulle linee generali.

Mi soffermo su un altro aspetto che credo sia conosciuto dagli onorevoli commissari. Poiché il provvedimento non riguarda soltanto i magistrati ordinari, bensì anche quelli amministrativi, mi risulta che almeno rappresentanti dei giudici membri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti gradirebbero essere ascoltati dalla Commissione sui contenuti del provvedimento medesimo.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, Relatore. Effettivamente, anche a me è giunta una richiesta in tal senso, presidente. Poiché durante l'esame in sede referente avevamo ascoltato una rappresentanza dell'Associazione nazionale magistrati (quindi esponenti dei magistrati ordinari), ritengo giusto sentire le opinioni dei giudici amministrativi, per motivi di equità.

PRESIDENTE. Comunque, invito il Governo a procedere celermente, privilegiando l'esigenza sostanziale di pervenire rapidamente all'approvazione del progetto di legge rispetto a pur legittime esigenze di coordinamento interne al Consiglio dei ministri.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Il gruppo comunista ritiene non utile riproporre ora la costituzione di un comitato ristretto, in considerazione del

lavoro che già è stato svolto due anni fa sul testo al nostro esame. In esso permangono tuttavia alcune lacune, rispetto alle quali sono necessarie determinate modifiche, in parte collegate al fatto che sono nel frattempo entrate in vigore nuove disposizioni legislative. Per esempio, l'articolo 13 del testo al nostro esame fa riferimento al vecchio codice di procedura penale, mentre ora occorrerà riferirsi alle norme del nuovo codice; analogamente, per quanto riguarda le cause di incompatibilità, dovremo tenere in considerazione le novità relative al CSM.

A mio avviso, dovremmo compiere ora un passo indietro, tornando al clima in cui venne discusso e valutato, in sede referente, il testo al nostro esame, quando affrontammo insieme i problemi della responsabilità disciplinare e della rotazione degli incarichi direttivi, nello sforzo di ridefinire il ruolo, la funzione ed i compiti della magistratura; alcuni vecchi luoghi comuni, per esempio la necessità di salvaguardare comunque il prestigio dell'ordine giudiziario, apparivano superati, e tali vennero considerati dalla nostra Commissione.

Si cominciò allora a discutere di un ruolo diverso del giudice, che non può avere come unico metro le norme dell'ordinamento e che deve invece considerare le necessità della realtà nella quale egli si muove. Si discusse inoltre di un nuovo profilo del giudice, la cui indipendenza ed imparzialità devono essere strutturate non soltanto in negativo, attraverso alcuni divieti necessari, ma anche in positivo, per mezzo di un maggior collegamento con la realtà forense del luogo in cui il magistrato opera; andava in questa direzione l'ipotesi di una formazione professionale permanente del magistrato. Ecco le ragioni per le quali ritengo che, nel momento in cui ci accingiamo a definire in sede legislativa il provvedimento al nostro esame, dovremmo superare il clima che si creò allora in Commissione, non limitandoci soltanto a prevedere restrizioni e divieti.

Ritengo, comunque, che alcune acquisizioni di grande importanza siano già

presenti nel testo al nostro esame; mi riferisco, per esempio, a quanto sottolineato anche dal relatore Fumagalli Carulli in materia di arbitrati. In questi due anni, una conferma dell'indirizzo assunto dalla nostra Commissione è venuta da episodi che sottolineano l'opportunità che i magistrati non facciano parte dei collegi arbitrali (mi riferisco, in particolare, alla vicenda napoletana).

A mio avviso, esistono però alcune questioni da valutare con attenzione. Quando decidemmo di considerare illecito disciplinare l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza l'autorizzazione dell'organo competente e lo svolgimento di funzioni incompatibili con la funzione giudiziaria, o tali da recarle pregiudizio, in realtà, raggiungemmo una formulazione netta, la quale, però, non coglie il punto essenziale: quello della vocazione esclusiva all'esercizio della giurisdizione da parte della magistratura ordinaria, che non può essere suscettibile di valutazioni discrezionali e di apprezzamenti sul concreto pregiudizio.

Un altro elemento nuovo, seppur presente nella discussione che svolgemmo due anni fa, è quello della necessità che i magistrati vengano utilizzati pienamente nel campo della giurisdizione; proprio nel momento in cui sono all'ordine del giorno della nostra Commissione provvedimenti che riguardano il reclutamento dei magistrati, o comunque il recupero di forze all'organico della magistratura ordinaria, la scelta di restituire ai giudici la funzione ad essi propria, che pur fu presente nella discussione in sede referente — sollevando, se non polemiche, diversità di opinioni —, credo debba essere pienamente recuperata; altrimenti, a mio avviso, ci muoveremmo in maniera assolutamente schizofrenica.

In considerazione della necessità di introdurre modificazioni nel testo al nostro esame, attendiamo gli emendamenti che presenterà il Governo, i quali, se non erro, non saranno strettamente tecnici ma coglieranno alcuni punti essenziali. Nel momento in cui una serie di iniziative legislative sottolinea l'importanza di un

corretto uso della giurisdizione, sarà opportuno un chiaro confronto, tendente a introdurre norme non solo in chiave punitiva, al fine di evitare che si verificino determinati fatti, ma anche con un taglio di valorizzazione delle possibilità esistenti.

Al riguardo, mi chiedo, per esempio, se una disposizione relativa alla necessità dell'aggiornamento professionale del magistrato non possa essere introdotta nel provvedimento in esame, dato che, in tema di responsabilità disciplinari, non ci si deve riferire soltanto al momento della patologia, da evitare e rimuovere, ma anche ad un ruolo diverso del giudice e ad una sua diversa professionalità: sappiamo, infatti, quanto quest'ultima possa rappresentare la misura dell'imparzialità del giudice e quanto siano contigui i due aspetti del problema.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor presidente, colleghi, il gruppo democratico cristiano ha aderito alla proposta di esaminare in sede legislativa il provvedimento sulla responsabilità disciplinare e sull'incompatibilità dei magistrati che fa seguito a quello sulla responsabilità civile, anche se giunge in ritardo rispetto all'approvazione di quest'ultima legge e forse anche in relazione all'esame in sede referente che questa Commissione terminò circa due anni fa.

L'onorevole Fumagalli Carulli ha ricordato come la Commissione sia giunta a riformulare il disegno di legge del Governo approvando un testo, in sede referente, che raccoglie gli orientamenti espressi nel corso del dibattito. Riteniamo di aver stabilito alcuni aspetti essenziali, cioè quelli relativi agli obblighi deontologici del magistrato, precisando ulteriormente anche i contenuti dei profili professionali che il magistrato deve seguire nell'esercizio della sua attività. Riteniamo che queste previsioni siano rigorosamente opportune, poiché la Costituzione ha posto il magistrato in una posizione di autonomia nell'esercizio delle sue funzioni giudiziarie, dalle quali deriva la sorte della libertà dei singoli cittadini;

era dunque necessario che una legge andasse a completare le previsioni costituzionali.

Il magistrato deve apparire ed essere, non essere ed apparire; sono due binari sui quali l'opinione pubblica, che spesso è totalmente distaccata dalle istituzioni, richiede comportamenti rigorosi del magistrato. Dichiaro l'assenso del mio gruppo alle finalità sintetizzate dalla relatrice Fumagalli Carulli. Siamo d'accordo sulla definizione delle incompatibilità e sulla necessità di recuperare i magistrati alle loro funzioni giudiziarie; questo criterio deve essere di guida a tutto l'impegno che i colleghi hanno esperito nel recuperare i magistrati che svolgono attività extragiudiziarie. Non da ultimo, infatti, abbiamo appreso che vi sono magistrati che svolgono attività presso il CONI, per istruire processi sportivi. Si impone, perciò, il recupero dell'ortodossia funzionale del magistrato, il quale deve occuparsi solo di fatti inerenti alla giurisdizione. Tra l'altro, si registra una sorta di incompatibilità, perché potendo l'illecito sportivo avere riflessi di carattere penale, lo stesso giudice potrebbe essere chiamato ad esprimersi in due giudizi diversi. Si impone, perciò, la necessità di recuperare i magistrati alle loro funzioni giudiziarie.

LUCIANO VIOLANTE. Questo riguarda tutti i magistrati?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Certo, tranne alcune eccezioni che potranno essere evidenziate dal Governo.

LUCIANO VIOLANTE. Quindi, anche i magistrati amministrativi.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* Anche il Governo non ha problemi.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Questo recupero di organico non può non trovare l'appoggio dal gruppo democratico cri-

stiano, che ha espresso la propria adesione al testo predisposto dalla Commissione.

Anche per quanto riguarda la revisione delle previsioni cui accennava la collega Finocchiaro Fidelbo circa il Consiglio superiore della magistratura, il nostro gruppo esprime il proprio assenso. Da sempre, infatti, riteniamo che il magistrato debba essere non asettico politicamente, bensì nella sua attività giudiziaria — pur conservando, al proprio interno, eventuali valori — deve astenersi dal diffondere, nel corso di dibattiti o conferenze, espressioni che possano trovare corso nella sua attività giudiziaria o incidere su un determinato procedimento. Occorre, quindi, prestare molta attenzione, poiché ritengo che l'attività giudiziaria non debba mai essere influenzata dalla militanza politica che il magistrato può seguire nell'espletamento dei suoi diritti civili, ma che deve apparire estranea nello svolgimento della funzione. Si tratta di un aspetto delicato che dobbiamo esaminare con molta responsabilità (che non mancherà in ciascuno di noi) per garantire la piena autonomia del magistrato nello svolgimento della sua funzione.

In questo quadro, signor presidente, il gruppo democratico cristiano dichiara il suo favore ad una rapida definizione del provvedimento, naturalmente tenendo conto delle esigenze del Governo circa la presentazione di emendamenti. Altri emendamenti proverranno dai rappresentanti dei gruppi, compreso il nostro.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Aggiungo brevi considerazioni alle ampie osservazioni svolte dall'onorevole Fumagalli Carulli nella sua relazione e dai colleghi che mi hanno preceduto. Ritengo che sia già chiaramente emerso che il provvedimento al nostro esame non ha assolutamente carattere punitivo nei confronti della magistratura, poiché esso tende piuttosto alla valorizzazione della funzione giudiziaria. Le questioni da esso affrontate sono infatti collegate ai principi costituzionali dell'indipendenza e dell'autono-

mia del magistrato: la mancanza di disposizioni sugli illeciti disciplinari e sulle incompatibilità potrebbe infatti intaccare quei principi.

In diverse sedi, anche quando abbiamo discusso le nuove norme elettorali per il CSM, ci siamo posti il problema dell'autonomia del magistrato, non soltanto dal potere politico ma anche dagli organi di autogoverno, in relazione agli ampi poteri che essi esercitano in mancanza di una puntuale disciplina della responsabilità disciplinare e delle incompatibilità. Più di una volta, infatti, vi sono state, in seno al CSM, valutazioni differenti in relazione ai diversi presupposti politici dei vari componenti dell'organo: in relazione a ciò, ritengo che le norme al nostro esame tendano a valorizzare la funzione giudiziaria e a rafforzare l'indipendenza e l'autonomia dei magistrati.

Analoghe considerazioni valgono in relazione al regime delle incompatibilità, il quale deve essere disciplinato dalla legge, e non può essere rimesso alla discrezionalità dell'organo di autogoverno.

Ritenendo pertanto che il provvedimento al nostro esame sia di grande importanza, integrando una serie di riforme che il Parlamento ha varato nel corso della X legislatura, e che esso vada ad inserirsi proficuamente in un'attività legislativa sensibile alle esigenze della magistratura, il gruppo socialista auspica la sua rapida approvazione.

Tuttavia, la Commissione dovrà effettuare un'attenta valutazione dei vari aspetti del provvedimento, anche in relazione alle novità intervenute nei due anni trascorsi dal termine dell'esame in sede referente. A nostro avviso, comunque, i principi di fondo della normativa al nostro esame devono essere mantenuti.

Per quanto riguarda la costituzione di un comitato ristretto, ritengo anch'io che essa sia superflua in relazione all'ampio dibattito già svolto in sede referente, mentre considero opportuno svolgere un'audizione dei rappresentanti delle ma-

gistrature amministrative, al pari di quanto è avvenuto per quelli della magistratura ordinaria.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a giovedì 25 ottobre, alle 13,30.

Discussione del disegno di legge: Fondo di sostegno per l'Amministrazione della giustizia per l'anno 1990 (5047).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Fondo di sostegno per l'Amministrazione della giustizia per l'anno 1990 ».

L'onorevole Fumagalli Carulli ha facoltà di svolgere la relazione.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
RAFFAELE MASTRANTUONO**

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, Relatore. Il disegno di legge al nostro esame affronta alcune difficoltà di natura strutturale ed organizzativa sorte in seguito a recenti interventi normativi nell'ambito della amministrazione della giustizia. Proprio perché cerca di porre fine a tali difficoltà il disegno di legge va considerato con la massima attenzione e favore. Esso interviene in tema di corresponsione di compensi correlati al miglioramento dell'efficienza dei servizi svolti dal personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia. Tali compensi gravano su un fondo specifico per il miglioramento dell'efficienza dei servizi la cui illustrazione richiede un sintetico richiamo ai più recenti accordi contrattuali per il pubblico impiego.

Com'è noto, gli articoli 2 e 3 della legge-quadro sul pubblico impiego (legge 29 marzo 1983, n. 93) hanno differenziato gli aspetti della disciplina del pubblico impiego da regolamentarsi mediante legge rispetto a quelli affidati alla disciplina basata su accordi contrattuali: in particolare, compete alla legge la definizione degli organici e dei principi di organizzazione, spettando invece agli ac-

cordi la fissazione del regime retributivo di attività sulla base di questa diversificazione degli ambiti di competenza. Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, con cui è stato recepito l'accordo intercompartimentale del pubblico impiego del 18 settembre 1985 (triennio 1985-1987) ha previsto, all'articolo 14, l'istituzione, in ciascun comparto, di un « fondo di incentivazione », avente lo scopo di « promuovere una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro e di favorire i necessari processi di innovazione e di riorganizzazione dei servizi ». Il decreto del Presidente della Repubblica citato (articolo 2) stabiliva che l'accordo doveva riferirsi al periodo 1° gennaio 1985-31 gennaio 1987, e precisava altresì che gli effetti economici ad esso relativi dovevano riferirsi al periodo 1° gennaio 1986-30 giugno 1988.

In base a tale decreto, veniva successivamente emanato il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, il quale recepiva, sempre a norma della legge n. 93 del 1983, i contenuti dell'accordo del 7 gennaio 1987 relativamente al solo comparto dei ministeri. L'articolo 50 di tale provvedimento prevedeva, conseguentemente a quanto disposto dall'articolo 14 sopra citato, l'istituzione nel comparto del personale dei ministeri del fondo di incentivazione, stabilendo altresì, al comma 13, che esso fosse costituito dallo 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascuna struttura propria del comparto, dal risparmio di una quota di lavoro straordinario non inferiore a cinque ore medie annue, nonché da altre risorse relative ai compensi, ai premi o indennità previste per indennità analoghe. Le disposizioni del decreto (articolo 2) si riferivano al periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987, laddove gli effetti economici si riferivano al periodo 1° gennaio 1986-3 giugno 1988.

In base al medesimo meccanismo istituzionale previsto dalla legge n. 93 del 1983 venivano successivamente emanati, in recepimento dei nuovi accordi nel frattempo stipulati per il triennio 1988-1990, il decreto del Presidente della Re-

pubblica 23 agosto 1988, n. 395 (le cui disposizioni andavano a sostituire quelle del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, recependo il nuovo accordo intercompartimentale, nel frattempo intervenuto) e il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 (che recepiva l'accordo relativamente al comparto dei ministeri).

In particolare, l'articolo 6, comma 2, di tale ultimo provvedimento (richiamato dall'articolo 1 del disegno di legge in esame) stabiliva: *a)* la proroga al 30 giugno 1990 della disciplina relativa al fondo di incentivazione di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 (il cui effetto doveva scadere al 30 giugno 1988); *b)* l'istituzione, a decorrere dal 1° luglio 1990 — cioè in data immediatamente successiva alla cessazione del fondo di incentivazione — di un nuovo fondo annuo, presso ciascuna amministrazione denominato « Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi », alimentato, oltre che dalla quota del monte salari annuo di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, da un incremento pari allo 0,65 per cento dello stesso monte salari, nonché da una serie di altre fonti di finanziamento (vedi lettere *a)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 6 in argomento).

A tale fondo fa appunto riferimento l'articolo 1 del disegno di legge in esame, stabilendo che la costituzione del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi del Ministero di grazia e giustizia è anticipata dal 1° luglio 1990 al 1° gennaio 1990 e che per tale periodo (1° gennaio-30 giugno 1990), esso è integrato dalla quota prevista dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nonché, fino al 31 dicembre successivo, dalla somma di lire 38.533.200.

In relazione a tale norma, appare opportuno rilevare che — stando almeno alla lettera delle disposizioni richiamate — la quota dello 0,80 del monte salari di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, che la

norma in analisi prevede quale fonte di finanziamento integrativa del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990, (la cui costituzione viene anticipata di un semestre), costituisce, già a norma della lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 6 citato, una fonte di finanziamento ordinaria del suddetto fondo.

A parere del relatore, andrebbe pertanto meglio precisato che, come sembra anche doversi dedurre dalla norma di copertura dettata dall'articolo 3, si tratta di una diversa destinazione della quota predetta che, in luogo del fondo di incentivazione, è utilizzata per il finanziamento del fondo per il miglioramento e l'efficienza dei servizi.

L'articolo 2 del disegno di legge dispone l'estensione temporanea, limitata al solo 1990, dei compensi previsti dall'articolo 1 per il personale con qualifica dirigenziale e direttiva del ruolo ad esaurimento del Ministero di grazia e giustizia. Tale norma appare derogatoria sia della disciplina finora intervenuta in tema di legislazione sul pubblico impiego, come specifica l'articolo 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale dello Stato, che esclude espressamente i dirigenti ed il personale con le qualifiche ad esaurimento, sia, più specificamente, di quanto disposto dall'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990, il cui comma 1 recita che « il fondo di cui all'articolo 6 (per il miglioramento e l'efficienza dei servizi) è destinato all'erogazione dei compensi al personale, escluso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate ».

Il disegno di legge in esame prefigura, peraltro, una diversa ripartizione tra le materie riservate alla legge e le materie riservate agli accordi contrattuali rispetto a quella fissata dalla legge-quadro sul pubblico impiego, che affida alla disciplina contrattuale — e non a quella legislativa — il trattamento economico dei dipendenti statali.

Preannuncio, infine, la presentazione di un articolo aggiuntivo inteso a prevedere l'immediata entrata in vigore del provvedimento, necessaria per consentire al Governo di impegnare tempestivamente i fondi stanziati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VINCENZO RECCHIA. Il gruppo comunista concorda sulla necessità di una rapida approvazione del provvedimento al nostro esame, dato che, come sottolineato dallo stesso relatore, con esso si tende ad affrontare, anche se parzialmente, alcune questioni urgenti. Anche da parte nostra viene sottolineata con forza, in particolare in considerazione delle deficienze di organico, l'esigenza di costruire le condizioni per una maggiore e permanente flessibilità dell'organizzazione del lavoro, attraverso le turnazioni, le reperibilità, un differente sistema di lavoro straordinario.

Allo stesso tempo, è però utile tornare a sottolineare alcune questioni: anche nella materia al nostro esame, infatti, riscontriamo una prova della stridente contraddizione che esplose nel momento in cui si è costretti a produrre atti per tamponare in qualche modo una situazione di difficoltà; è infatti sempre più stridente la contraddizione tra l'annuncio di processi di riforma e l'incapacità complessiva di corrispondere ad essi con atti conseguenti dal punto di vista dell'organizzazione, delle strutture e del personale. Del resto, quanto sostengo è oggettivamente leggibile, anche se in maniera implicita, nella stessa relazione illustrativa del disegno di legge al nostro esame; ritengo quindi che ciascuno di noi debba farsi carico, per la propria parte, di sottolineare quale sia l'origine delle difficoltà esistenti, con la consapevolezza che i provvedimenti-tampone non servono a risolvere i problemi.

Con le norme al nostro esame, si prevede di affrontare le necessità esistenti soltanto per il 1990, mentre è presumibile che una maggiore flessibilità ed una diversa organizzazione del lavoro saranno

richieste non soltanto nel 1990, ma probabilmente anche negli anni successivi. Per tali ragioni, presenterò un ordine del giorno per impegnare il Governo a predisporre gli atti necessari per far fronte ai problemi sul tappeto nei prossimi anni.

Per quanto riguarda il merito delle questioni sollevate dal relatore, ritengo che siano opportune alcune puntualizzazioni; per esempio, all'articolo 1, e conseguentemente negli articoli successivi, bisognerebbe precisare che non esistono due fondi, ma che, ai sensi della lettera d), comma 2, articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990, esiste un fondo che assorbe quella dotazione.

Passando ad una seconda questione, è vero che per ragioni di urgenza si fa di necessità virtù, però, nel settore di cui ci stiamo occupando, si procede ormai da tempo, troppo frequentemente, attraverso deroghe alla disciplina generale del pubblico impiego; introduciamo, cioè, norme derogatorie, che scavalcano di volta in volta le norme generali ed il terreno della contrattazione, come nel caso dell'articolo 2 del testo al nostro esame, che estende, per il solo 1990, i compensi stabiliti per il personale destinatario dall'articolo 1.

A mio avviso, sarebbe auspicabile da parte del Governo maggiore rigore, anche in considerazione delle valutazioni che sono state espresse in più occasioni in questa sede, e maggiore correttezza nel rapporto con il mondo sindacale.

Colgo inoltre l'occasione per richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo sulla questione relativa all'articolo 4, comma 2, della legge n. 436 del 1987, che riguarda i provvedimenti urgenti per il personale dell'amministrazione dalla giustizia. In tale articolo, al comma 2, per quanto riguarda il personale civile e militare degli istituti di prevenzione e pena, si rinviava ad un decreto del ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri del tesoro e della funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali nazionali, per la definizione delle misure di indennità correlate ai profili professionali. Questo atto, a

tutt'oggi, non risulta compiuto. Ciò sta determinando, signor sottosegretario, ulteriori incertezze dal punto di vista retributivo e costituisce uno dei fattori che, accanto ad altri, sta accrescendo la tensione all'interno del personale penitenziario. Mi permetto di chiedere una sollecita attenzione in questo senso. Annuncio la presentazione di un apposito ordine del giorno anche a questo riguardo.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Anche il gruppo democratico cristiano è favorevole al rapido esame del disegno di legge n. 5047, la cui approvazione, come ha osservato l'onorevole Fumagalli Carulli, si è resa urgente e necessaria per far fronte alla situazione di emergenza determinata dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, dal processo per i minori nonché per le modifiche dell'ordinamento giudiziario con le conseguenti ripercussioni in ambito penitenziario. Auspichiamo, quindi, che il provvedimento sia rapidamente approvato e trasmesso al Senato; tuttavia, vorrei nel contempo richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di elaborare provvedimenti più organici per rendere più efficiente il settore operativo della giustizia.

Annuncio la presentazione di un emendamento, che non comporta oneri aggiuntivi, inteso a trasformare il contratto a tempo determinato dei cosiddetti autisti triennialisti in contratto a tempo indeterminato. La sanatoria si impone per impedire che i contratti triennali possano essere superati da un provvedimento di copertura dell'organico che precluda la possibilità di un contenzioso del cittadino destinatario del contratto stesso, che prevede un vincolo di tre anni che non può essere sciolto all'improvviso. Fra l'altro, l'esperienza acquisita dai dipendenti in questione nell'anno di applicazione della legge merita di essere considerata. Vorrei sapere dal sottosegretario Castiglione se il Governo ritenga autonomamente di adottare misure in tal senso. Siamo coscienti di aver compiuto una scelta di emergenza, ma ciò è stato fatto per dare al Governo la possibilità di assumere rapi-

damente il numero di autisti indispensabile al funzionamento degli uffici dei magistrati.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

OMBRETTE FUMAGALLI CARULLI, Relatore. Non ho nulla da aggiungere, signor presidente.

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Signor presidente, rispetto ai rilievi e alle osservazioni formulate su quello che è stato definito un provvedimento-tampone, il Governo precisa che ha presentato il disegno di legge n. 5047 avendo presente l'esigenza di intervenire in maniera più organica e definitiva, soprattutto in riferimento all'annualità di gestione del fondo e quindi alla conseguente necessità di intervenire nuovamente negli anni futuri. Le ragioni che hanno giustificato la presentazione del disegno di legge in discussione derivano essenzialmente dalle condizioni di bilancio, rispetto alle quali si è dovuto operare per individuare la copertura.

Come i membri della Commissione ricordano, il Ministero di grazia e giustizia si è trovato di fronte ad una disposizione della legge finanziaria per il 1990 che prevedeva 191 miliardi per interventi vari e 91 miliardi nella proiezione triennale del fondo. Pertanto, ci siamo trovati di fronte alla possibilità di utilizzare mezzi per questo intervento solamente con il finanziamento per il 1990, rinviando necessariamente al successivo esercizio la presentazione di un provvedimento avente carattere di organicità e stabilità. Abbiamo dovuto escogitare un modo per intraprendere l'unica strada percorribile per venire incontro alle richieste del personale. Il provvedimento, infatti, è stato approntato dopo confronti o incontri con le rappresentanze sindacali ed è largamente atteso da tutto il personale giudiziario, essendo ritenuto equo e l'unico possibile in questo contesto.

Per quanto riguarda le considerazioni degli onorevoli Fumagalli Carulli e Recchia, che hanno osservato che sarebbe stato preferibile esplicitare che non si tratta di due fondi distinti, bensì di un unico fondo, ritengo che la formulazione adottata sia idonea, in quanto l'articolo 1 afferma che il fondo «è integrato dalla quota di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266». Poiché il provvedimento è stato presentato in ritardo rispetto alle esigenze dell'anno in corso, abbiamo ritenuto di adottare questa formula, mentre una diversa formulazione avrebbe determinato problemi rispetto alla distribuzione concordata con i sindacati delle provvidenze di cui al già citato articolo 50. Questa è la ragione della formulazione adottata, che salvaguarda l'impiego dei fondi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, in quanto occorre considerare le prestazioni aggiuntive del personale nel corso del 1990.

Per quanto riguarda il rilievo relativo all'articolo 2, specifico che esso è necessario per estendere anche al personale con qualifica dirigenziale e direttiva del ruolo ad esaurimento le previsioni del provvedimento. Le ragioni sono le stesse, cioè la straordinarietà e la temporaneità dell'intervento e la necessità di estenderlo a tutto il personale e non soltanto ad una parte.

Circa la questione dell'indennità penitenziaria, di cui alla legge n. 436 del 1987, osservo che sono insorte oggettive difficoltà con il Tesoro, poiché la legge non prevedeva l'applicazione dei benefici a favore dei livelli VIII e IX, per cui l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica avrebbe determinato — com'è avvenuto — una disparità di trattamento che rende necessaria un'apposita norma di legge. Dopo aver incontrato i sindacati, che premono per soddisfare le attese del personale, il Governo si è orientato verso l'emanazione di un decreto-legge nella consapevolezza, comune

alle rappresentanze sindacali, che permangono elementi di diseguaglianza nell'applicazione dei benefici; le parti si impegneranno di conseguenza per superare tali elementi e per non disattendere le attese del personale relative alle provvidenze previste dalla legge del 1987. Il Governo provvederà pertanto ad emanare il decreto conseguente.

Infine, condivido pienamente le ragioni dell'emendamento preannunciato dal relatore per l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; il fondo, infatti, dovrà essere operante, dal punto di vista legislativo, prima del 15 novembre, poiché altrimenti i relativi stanziamenti andrebbero a residui e non potrebbero essere impiegati per corrispondere al personale le relative provvidenze. Tenuto conto, quindi, dei tempi necessari per la seconda lettura al Senato, l'ordinaria *vacatio legis* rischierebbe di rendere inutile il provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Faccio presente ai membri della Commissione che, perché possa passarsi all'esame dagli articoli del disegno di legge, è necessario avere acquisito previamente i pareri delle Commissioni I, V e XI, non ancora espressi. Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 29 novembre 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO